

## **ORDINANZA SINDACALE NUMERO 5 DEL 11/05/2023**

OGGETTO: DIVIETO VENDITA E ABBANDONO BOTTIGLIE DI VETRO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN VITTORE 2023

IL SINDACO

Premesso che:

- L'art. 32 della Costituzione tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- Il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Viste:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 3 ottobre 2017 che promuove lo sviluppo economico e turistico di Rivalta di Torino;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 03/05/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 7 – Punto 3 del vigente "Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica a associazioni e ad altri organismi o soggetti con differente configurazione giuridica", è stata definita l'entità delle somme da destinare a contributi straordinari per il primo semestre 2023;

Considerato che:

- La promozione sul territorio di eventi ricreativi ed in genere di momenti di svago rivolti a tutta la cittadinanza, rappresenta una forma di aggregazione e coesione della comunità locale, che va tutelata e sostenuta;
- La Festa Patronale di San Vittore, appuntamento ricorrente molto sentito dalla popolazione rivaltese, si svolgerà in piazza Gerbidi e aree adiacenti, viale VIF, via Roma, via S.Mellano;
- In occasione di eventi e manifestazioni con rilevante afflusso di pubblico, l'abbandono al suolo di bottiglie di vetro, successivo al consumo delle bevande ivi contenute all'esterno degli esercizi

pubblici e commerciali, può costituire un fattore di rischio per l'incolumità delle persone, l'ordine e la sicurezza pubblica, in caso di rapida evacuazione delle aree interessate;

- Il diffuso fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie di vetro all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali va a pregiudicare anche la pulizia e l'igiene del suolo e dell'abitato;

- La Festa Patronale di San Vittore probabilmente attirerà molto pubblico e per consentirne lo svolgimento è necessario predisporre tutte le misure atte a garantire l'incolumità dei partecipanti, così come della sicurezza urbana;

- Il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;

Tutto ciò premesso:

Visto gli articoli 7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

### ORDINA

Alla luce delle succitate motivazioni e valutazioni, al fine di evitare il crearsi di situazioni di pericolo connesse all'utilizzo di bevande in contenitori di vetro:

1. Durante lo svolgimento della Festa Patronale di San Vittore dall'11 al 14 maggio 2023 in piazza Gerbidi e aree adiacenti, viale VIF, via Roma, via S. Mellano, il divieto di:
  - a. somministrazione, vendita per asporto e cessione a qualsiasi titolo da parte di chiunque, di bevande in contenitori di vetro, anche ove erogate da distributori automatici, al di fuori dei locali, siti nelle aree interessate dalla manifestazione;
  - b. consumo in luogo pubblico, detenzione di bottiglie di vetro e loro abbandono fuori dai locali, siti nelle aree interessate dalla manifestazione e fuori dagli appositi contenitori;
2. agli esercenti delle attività di somministrazione di bevande di esporre all'ingresso dei locali, in posizione ben visibile, un avviso di adeguate dimensioni recante l'informativa agli utenti dei divieti disposti dal presente provvedimento;
3. il divieto di cui al punto 1. non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione del suolo pubblico;

### AVVERTE

1. Che in caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza si procederà a termini di legge;

1. Che fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e la possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.
2. La vigilanza sull'ottemperanza e l'esecuzione della presente, sarà effettuata dalla Polizia Municipale e le altre forze di Polizia;

#### INFORMA

Che al di fuori dei locali e strutture nelle aree oggetto della manifestazione resta consentita la somministrazione di bevande in contenitori di plastica compostabile, carta o analoghi contenitori;

Che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro 30 giorni al Prefetto per motivi di legittimità e di merito, ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marianna Malengo, Responsabile Servizio Affari Generali, Legali e Servizi alla persona.

#### DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, al Comando della Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Orbassano, alle Associazioni interessate, e pubblicato sul sito istituzionale della Città e all'Albo pretorio della Città di Rivalta di Torino.

Il Sindaco  
Sergio Muro  
f.to digitalmente